

Persone con disabilità. Diritti, agevolazioni, servizi prestazioni e procedure.

Sintesi informativa

A cura della Cooperativa HandiCREA*

Via San Martino, 46 - Trento

Tel. 0461-239396



www.handicrea.it



info@handicrea.it



[cooperativa.handicrea](https://www.facebook.com/cooperativa.handicrea)



324-5926154

* Indicazioni di massima, non esaustive, al solo scopo informativo delle procedure e dei diritti inerenti la disabilità, elaborate e distribuite da HandiCREA – Febbraio 2025

INDICE

• Legge 104/1992 (Definizioni e Agevolazioni)	3
• Congedo Cure per invalidità superiore al 50%	7
• Assegno di cura	8
• Assegno Unico Provinciale	10
• Progetti Vita indipendente	11
• Dopo di noi e abitare sociale	12
• Diritto al lavoro (legge 68/99)	13
• Ricorso all'Amministratore di Sostegno	15
• Servizio di trasporto provinciale MuoverSi	16
• Servizio di trasporto provinciale Individualizzato	17
• Livelli Essenziali assistenza - Prestazione n.11	18
• Livelli Essenziali assistenza - Prestazione n.19	19
• Livelli Essenziali assistenza - Prestazione n.25	20
• Agevolazioni fiscali per ausili tecnici e sussidi informatici	21
• Agevolazioni fiscali: automobili e varie	22
• Contributo provinciale per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche	24
• Contributo provinciale per l'adattamento veicoli	25
• European Disability Card	26

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

“Legge-quadro per assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone in situazione di disabilità”

Le tutele previste da questa normativa, riguardano il lavoro, il diritto allo studio, le agevolazioni fiscali ecc.

LE DEFINIZIONI:

1. Persona in condizione di handicap (art. 3 comma 1, L.104/1992)
2. Persona in condizione di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, L.104/1992)
3. Persona in condizione di handicap con connotazione di gravità e con grave limitazione della capacità deambulatoria
4. Persona in condizione di handicap con connotazione di gravità e con ridotta capacità motoria permanente – art. 8 della legge n.449/1997
5. Persona in condizione di handicap superiore ai 2/3 (art. 21, L.104/1992)

ATTENZIONE! Si precisa che tali definizioni verranno a breve modificate come da terminologia indicata nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 62 del 2024 (entrato in vigore il 30 giugno 2024).

Riassunto sintetico di alcune agevolazioni previste

- Tre giorni di permesso mensile o due ore al giorno di permesso retribuito (in alternativa ai 3 giorni) - Legge 53/2000
- Due anni di congedo straordinario retribuito (per il familiare che presta assistenza) - Decreto Legge 251/2001
- Prolungamento fino a tre anni dell'astensione facoltativa dal lavoro o due ore di permesso retribuito
- Scelta sede vicina, non trasferibilità senza consenso, avvicinamento
- Priorità negli interventi dei servizi pubblici
- Soggiorni all'estero per cure - che non siano possibili in Italia
- Deducibilità dalla dichiarazione dei redditi del totale spese mediche e spese d'assistenza specifica
- Agevolazioni per l'acquisto di un'auto
- Agevolazioni per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici

- Agevolazioni per l'eliminazione barriere architettoniche
- Facilitazioni per permettere di sostenere i concorsi pubblici
- Lavoro notturno non obbligatorio
- Progetto di Vita Indipendente
- Prestazioni odontoiatriche
- Servizio MuoverSi.

PERMESSI PER IL LAVORATORE DISABILE – ART. 33- L104/1992

Sono concessi ai lavoratori dipendenti riconosciuti in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992).

Il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese oppure a una riduzione di orario giornaliera.

Come richiedere la certificazione

Il certificato di “Persona in condizione di disabilità” viene rilasciato da un'apposita Commissione della Medicina Legale operante presso l'Azienda Sanitaria Provinciale (APSS) e non va confuso con l'attestazione di invalidità.

N.B. Le persone affette da sindrome di Down, possono essere dichiarate “con necessità di sostegno elevato o molto elevato” anche dal proprio medico di famiglia o dal pediatra.

Modalità di fruizione dei permessi

- permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro;
- tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
- Un lavoratore con necessità di sostegno elevato o molto elevato che fruisce dei permessi per se stesso può essere assistito da altro soggetto lavoratore.
- Un lavoratore con necessità di sostegno elevato o molto elevato che fruisce dei permessi per se stesso può fruire anche di permessi per assistere altri familiari disabili gravi, senza necessità di acquisire il parere medico legale.

PERMESSI LAVORATIVI PER ASSISTERE FAMILIARI CON DISABILITA' – ART. 33- L104/1992

Concessi ai lavoratori dipendenti per assistere familiari in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992).

Il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese oppure ad una riduzione di orario giornaliera.

Possono usufruire di questi permessi:

1. il genitore del disabile, il coniuge, il convivente more-uxorio, l'unito/a civilmente; il parente o l'affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello, cognato);
2. I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo nel caso i genitori o il coniuge del disabile siano deceduti o mancanti o abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti. (Non è rilevante la presenza nella famiglia del disabile di parenti e affini di primo o di secondo grado).

Modalità di fruizione dei permessi

Il lavoratore può beneficiare di 3 giorni mensili, fruibili anche ad ore (18 ore mensili nel limite massimo riproporzionato in base all'orario di lavoro). Il periodo di riferimento è sempre il singolo mese, quindi i permessi non possono essere cumulati (ad esempio se non usufruisco dei 3 giorni nel mese di gennaio non avrò diritto a 6 giorni a febbraio).

Per esigenze organizzative, la modalità di fruizione dei permessi deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al datore di lavoro il corretto calcolo dei permessi spettanti.

RICOVERO IN STRUTTURE

Se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno in una struttura sanitaria per più di 24 ore, il lavoratore non ha diritto ai permessi.

Vi è l'eccezione se la persona con disabilità deve recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie che devono essere certificate dalla struttura competente.

PIÙ DI UN FAMILIARE DA ASSISTERE

E' possibile assistere più persone e cumulare i relativi permessi, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado della persona (oppure entro il secondo grado se i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).

TRATTAMENTO ECONOMICO

I giorni o le ore mensili di permesso sono interamente retribuiti e non incidono sulla pensione, sull'anzianità di servizio, sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO

(D.lgs.26.03.2001 n.151, art. 42 come modificato dal D.lgs.119/2011)

Si tratta di un periodo di massimo due anni di assenza nell'arco dell'intera vita del lavoratore, indennizzato nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo:

- E' frazionabile, anche a giorni
- Il limite di due anni per l'assistenza alla persona interessata è complessivo fra tutti gli aventi diritto
- Il familiare che assiste ha un congedo di due anni massimo, anche se assiste più familiari disabili (in pratica non si può fruire del raddoppio)
- Il congedo per gravi e documentati motivi familiari è calcolato in modo cumulativo per un massimo di due anni
- Il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di periodi di congedo per lo stesso figlio anche alternativamente, purché non negli stessi giorni.

Il congedo spetta in ordine di priorità a:

- il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente;
- il padre o la madre (anche adottivi o affidatari) in caso di decesso se il coniuge ha patologie invalidanti;
- uno dei figli conviventi nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui le persone sopra indicate siano decedute o affetti da patologie invalidanti;
- un parente/affine entro il terzo grado convivente nel caso in cui tutte le persone sopra indicate siano decedute o abbiano patologie invalidanti.

Il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge, i componenti dell'unione civile, figli, fratelli, sorelle, parenti o affini entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D. Lgs 119/2011 art. 4 comma 5).

CONGEDO CURE PER INVALIDITÀ SUPERIORE AL 50%

L'art. 7 della legge n. 119 del 18.7.2011, prevede per i lavoratori con invalidità riconosciuta superiore al 50% di fruire di un congedo annuale di massimo 30 giorni, anche frazionabili, a condizione che le cure siano connesse all'infermità invalidante accertata.

Richiesta

Perché gli venga accordato il permesso il lavoratore, deve presentare al proprio datore apposita domanda, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario o di una struttura pubblica che attesta la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta e l'invalidità superiore al 50%.

Qualora il dipendente debba sottoporsi a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza potrà produrre anche attestazione cumulativa.

Fruizione

La fruizione frazionata del congedo cure è da intendere come giornaliera (non è frazionabile ad ore).

Il congedo per cure non è finalizzato allo svolgimento di visite mediche, ma ad effettuare particolari cicli di terapie e cure legate alla patologia invalidante. Nella concessione del congedo per cure non possono essere comprese terapie domiciliari "tout court", ad esempio, di tipo farmacologico.

L'art. 7 - comma 3 del D.Lgs n. 119/2011 sancisce che il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto (si intende il totale delle assenze per malattia effettuate da un lavoratore dipendente). E' fondamentale comunque verificare sempre ciò che è previsto nei contratti collettivi di lavoro.

I giorni di assenza del congedo per cure sono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia (art. 7 - comma 3 del D.Lgs n. 119/2011).

ASSEGNO DI CURA

(LP 24 luglio 2012, n. 15)

E' un contributo provinciale finalizzato a favorire la permanenza a domicilio delle persone con disabilità non autosufficienti che hanno i seguenti requisiti:

- residenza in provincia di Trento da almeno 2 anni continuativi
- titolarità di indennità di accompagnamento di cui alla L.P. 7/98 (oppure aver presentato la relativa domanda)
- indicatore ICEF (indicatore della situazione economica familiare) minore o uguale a 0,32.

L'importo dell'assegno di cura dipende dal grado di non autosufficienza (vi sono quattro livelli di gravità) e dalla condizione economica (ICEF).

IMPORTI

ASSEGNO MENSILE:	INTERO (max)	RIDOTTO FINO a (min)
Gravità livello 1	€ 100,00	€ 100,00
Gravità livello 2	€ 300,00	€ 150,00
Gravità livello 3	€ 600,00	€ 300,00
Gravità livello 4	€ 1.1000,00	€ 500,00

Iter per la domanda

La domanda va presentata all'Agenzia provinciale per l'Assistenza e Previdenza Integrativa (APAPI), tramite:

1. Sportelli periferici della Provincia Autonoma di Trento
2. Istituti di Patronato.

In seguito viene effettuata una visita per l'accertamento della non autosufficienza dall'Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) del distretto sanitario di residenza che comunicherà all'Agenzia per la Previdenza Integrativa (APAPI) il livello attribuito, che provvederà alla liquidazione dell'assegno di cura.

L'assegno di cura, può essere usato per:

- contribuire a sostenere le spese per un assistente familiare;
- l'acquisto di servizi assistenziali presso soggetti accreditati;
- compensare l'assistenza prestata da un familiare—coniuge, convivente; parenti fino al 3° grado, affini fino al 2° alla persona non autosufficiente;
- contribuire a pagare la compartecipazione ai servizi assistenziali pubblici a sostegno della permanenza a domicilio.

L'assegno di cura è incompatibile con:

- contributo forfettario sulle spese di assistenza per favorire la permanenza a domicilio delle persone in possesso dei requisiti di eleggibilità in RSA con livello assistenziale "Namir";
- interventi di sostegno quali "Progetto di vita indipendente";
- beneficio del "vecchio assegno di cura" ora sostituito dall'attuale;
- assegno previsto per invalidi civili e sordomuti ultra sessantacinquenni e invalidi civili di età inferiore ai 18 anni.

L'assegno di cura viene sospeso in caso di:

- Ricovero per un periodo consecutivo superiore a 30 giorni, in Ospedale, in Hospice o in qualsiasi altra struttura residenziale socio- sanitaria o socio-assistenziale
- Fruizione da parte di un familiare del congedo biennale retribuito, per l'assistenza a persone in situazioni di gravità certificata ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della L104/1992.

Riaccertamento

Dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno successivo all'anno di presentazione della domanda l'interessato deve presentare richiesta di ri-accertamento della condizione economica tramite gli Sportelli di assistenza e informazione al pubblico della Provincia Autonoma di Trento o gli Istituti di Patronato presentando dichiarazione ICEF.

Ricorso avverso il verbale dell'UVMP

Si può presentare ricorso alla UVMP (Unità Valutativa Multidisciplinare Provinciale che ha la sede presso la Medicina Legale di Trento), per la ridefinizione del livello di gravità dell'assegno di cura entro 30 giorni.

Contatti e Referenti:

- APAPI (Agenzia Per la Assistenza e Previdenza Integrativa)
Via Zambra, 42 - Top Center/Torre B - 38121 Trento - Tel. 0461-493234
- PUA (Punto Unico di Accesso) dei distretti sanitari di residenza.
- Sportello Invalidità - U.O. Medicina Legale Trento Viale Verona - 38123 Trento
Tel. 0461-902696 Email: uomedicinalegale@apss.tn.it

ASSEGNO UNICO PROVINCIALE (AUP)

E' uno strumento di sostegno alle famiglie e ai singoli, con il quale la Provincia Autonoma di Trento intende perseguire obiettivi di equità, semplificazione amministrativa e razionalizzazione degli interventi.

Questo beneficio ha assorbito una serie di contributi diversi (assegno regionale al nucleo familiare, reddito di garanzia, contributo famiglie numerose, assegno integrativo invalidi e detrazione dell'addizionale regionale all'Irpef per famiglie con figli).

L'assegno unico provinciale (AUP) si articola in:

- A) Una quota "universalistica di sostegno al reddito" (sostegno povertà)
- B) Una quota volta al "soddisfacimento di bisogni particolari della vita", così individuati:
 - B1) mantenimento, cura, educazione ed istruzione dei figli minori o dei soggetti ad essi equiparati;
 - B2) accesso ai servizi della prima infanzia (abrogata a decorrere dal 1/1/2020;
 - B3) sostegno alle esigenze di vita dei componenti con invalidità.

La persona disabile è sostenuta in ragione della gravità della sua condizione di invalidità, dell'età e della condizione economica.

Requisiti di accesso:

- ICEF 0,36
- Richiedente con residenza in Provincia di Trento da almeno 3 anni.

Come fare la richiesta:

- Può presentarla un componente del nucleo familiare beneficiario
- Presso l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa APAPI o gli sportelli periferici della Provincia e gli istituti di patronato
- da metà settembre e fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per la quota B3.

Contatti e Referenti:

APAPI (Agenzia Per la Assistenza e Previdenza Integrativa)

Via Zambra, 42 - Top Center/Torre B - 38121 TRENTO Tel. 0461-493234 (tramite gli uffici di Patronato)

Con “**Vita Indipendente**” si intende il diritto per le persone con disabilità di poter fare delle scelte di vita in piena libertà e in autonomia.

L'obiettivo è quello di favorire un'assistenza autogestita dalla persona con disabilità, liberamente scelta dalla stessa, all'interno del proprio domicilio.

Gli interventi possono essere di natura economica o in termini di servizi.

Per fruire del servizio sono necessari **5 requisiti obbligatori**:

1. Certificato di invalidità con codici 05 o 06 che danno diritto all'indennità di accompagnamento
2. Disabilità con handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104)
3. Due anni di residenza continuativa nella Provincia di Trento
4. Indicatore ICEF massimo 0,36
5. Età 18 – 64 anni

I presupposti per l'attivazione del Progetto sono:

- la condizione di non autosufficienza
- la capacità di autodeterminazione.

Procedura per la richiesta:

Bisogna richiedere ad un patronato o Caf l'indicatore ICEF precisando: “per la vita indipendente”.

La domanda si presenta tramite apposito modulo al PUA* dell'ambito territoriale di competenza, che invia la richiesta all'UVM** di Trento (con competenza multizonale per l'attivazione dei PVI***). Viene convocata l'UVM** nell'ambito territoriale di residenza, invitando la persona interessata; viene elaborato il Progetto individualizzato il cui intervento viene riconosciuto per un periodo di dodici mesi.

L'erogazione del contributo avviene a seguito della presentazione di regolare documentazione della spesa sostenuta.

Contatti e Referenti:

U.O. Cure Primarie e Domiciliari, Viale Verona, 190/C - Tel. 0461 902484/83

Legenda:

PUA* = Punti Unici di Accesso

UVM** = Unità Valutativa Multidisciplinare

PVI*** = Progetti di Vita Indipendente

“DOPO DI NOI E ABITARE SOCIALE”

La legge Dopo di Noi - n. 112/2016 è volta a favorire e garantire il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, in particolare dopo la perdita del sostegno dei genitori. La provincia di Trento ha emanato la **Legge Provinciale 8/2018**, per avviare forme di abitazione autonoma e condivisa, all'interno di un progetto personalizzato che comprenda anche gli aspetti lavorativi e relazionali.

Finalità: valorizzare le risorse e le capacità delle persone, per evitare l'istituzionalizzazione quando verrà a mancare il supporto familiare. Vengono coinvolte le persone, le loro famiglie e le Comunità di Valle, in un'ottica di sussidiarietà e di sistema integrato di servizi e opportunità.

Con "**abitare sociale**", si intende costruire soluzioni abitative che valorizzano le autonomie della persona con disabilità, coinvolgendo attivamente anche i loro familiari.

L'abitare sociale si attua mediante due specifiche progettualità:

1. percorsi di sperimentazione delle proprie capacità ed autonomie personali e avvicinamento all'abitare in modo autonomo;
2. sviluppo di forme di coabitazione e di condivisione del progetto di vita con altre persone.

I requisiti per poter accedere ad un progetto di abitare sociale sono:

- Maggiore età
- Residenza in provincia di Trento
- Invalidità civile riconosciuta nella percentuale non inferiore al 46%.

L'accesso inoltre risulta subordinato alla valutazione di idoneità, valutazione e presa in carico da parte del Servizio sociale competente.

Come fare la domanda:

Per accedere ad un progetto di abitare sociale, si presenta la domanda presso l'ufficio territorialmente competente in materia di politiche sociali.

Alcune cooperative sociali e associazioni trentine (CS4, Eliodoro, Anffas, Grazie alla vita, GSH, Bucaneve, Impronte, Iter e La Rete), hanno già attivato dei progetti sperimentali di abitare sociale.

Contatti e Referenti:

Servizi sociali di Trento e Rovereto e delle Comunità di Valle per tutti gli altri Comuni.

DIRITTO AL LAVORO (Legge 68/99)

La legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Per collocamento mirato s'intende un progetto occupazionale coerente con le potenzialità lavorative e le capacità della persona.

LE PERSONE TUTELATE DALLA LEGGE 68/99

- persone disabili con invalidità civile superiore al 45% fino al 100% (in questo caso con potenzialità lavorativa espressa);
- invalidi del lavoro con minorazione superiore al 33%;
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio
- ciechi assoluti o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi;
- non udenti dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

Iscrizione alle categorie protette

Per iscriversi alle categorie protette presso il centro per l'impiego del territorio di residenza, è necessario:

- essere in età lavorativa;
- essere privo di occupazione;
- essere immediatamente disponibile all'attività lavorativa;
- se cittadini extracomunitari (non cittadini UE): essere in possesso di permesso di soggiorno/carta di soggiorno validi.

Dopo l'iscrizione la persona effettua un primo colloquio di approfondimento della situazione lavorativa, formativa e personale con un referente del centro per l'impiego (CPI).

Le informazioni raccolte vengono trasmesse alla Commissione Sanitaria Integrata (CSI), istituita presso la Medicina legale della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari che, dopo una visita collegiale, stende una relazione conclusiva indicando il profilo funzionale tra quelli di seguito descritti:

- Collocamento mirato senza interventi di supporto;
- Collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione;
- Collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione e con l'utilizzo di strumenti tecnici;
- Percorso formativo propedeutico al collocamento mirato;

- Percorso per disabili psichici: avviamento al lavoro con richiesta nominativa mediante convenzioni (art.11 Legge n. 68/99);
- Non collocabile al lavoro;
- Percorso per situazioni socio-sanitarie complesse.

Ricevuta la relazione conclusiva, la persona si rivolge nuovamente all'operatore di riferimento del Centro per l'impiego per predisporre un progetto di inserimento lavorativo ed individuare una collocazione.

Qualora vi siano i requisiti possono essere concessi **degli incentivi e dei rimborsi all'azienda** che assume nel caso di adeguamento del posto di lavoro.

I datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 14 dipendenti sono tenuti ad assumere persone appartenenti alle categorie protette.

Contatti e Referenti:

Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento

Indirizzo Sede centrale: Via Guardini, 75 - 38121 Trento

Numero Verde: 800.264.760

Finalità della legge

Il ricorso all'A.d.S. (Amministrazione di Sostegno) si pone come misura personalizzata di tutela che mira a conservare la capacità di agire della persona, prevedendo una forma di supporto esclusivamente per le funzioni che non può compiere autonomamente. Viene sottolineata la centralità della persona e l'importanza di assicurare il suo diritto all'autodeterminazione.

L'A.d.S., nominato dal Giudice Tutelare, ha il compito di assistere la persona che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nell'impossibilità permanente o temporanea di provvedere ai propri interessi. Può essere un parente o altra persona idonea nominata dal giudice.

Esempi di compiti dell'A.d.S.: Gestisce le entrate del beneficiario e le utilizza per le sue esigenze. Mantiene rapporti con gli enti pubblici e/o privati per le varie richieste di assistenza e sussidi vari.

La richiesta di assegnazione dell'A.d.S.

Avviene tramite "ricorso al Giudice Tutelare" e può essere fatta dalla persona potenzialmente beneficiaria, dal coniuge o la persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore dal curatore, dal Pubblico Ministero, dai Servizi sanitari e sociali che hanno in cura il beneficiario.

La richiesta va essere presentata presso la cancelleria del giudice tutelare ove il beneficiario ha la residenza e presso i tribunali di Trento e Rovereto.

Nel "Ricorso" verranno indicati i poteri dell'A.d.s. Tale provvedimento può essere a tempo indeterminato o determinato.

L'A.d.S. ha obbligo di presentare al Giudice Tutelare un rendiconto economico annuale e una relazione sulle condizioni di vita della persona beneficiaria.

Contatti e Referenti:

Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in Trentino – APS, con sede in Via Dordi, 8 a Trento, al numero 3338790383, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.

Sul sito www.amministratoredisostegnotn.it è scaricabile la guida in pdf e sono consultabili gli orari degli sportelli informativi dislocati sul territorio provinciale.

SERVIZIO DI TRASPORTO PROVINCIALE: MuoverSi

Il servizio provinciale è di competenza della UMSE Disabilità e integrazione socio sanitaria e consente di acquistare un pacchetto di km per spostarsi all'interno della Provincia di Trento con i mezzi convenzionati.

I requisiti richiesti:

- Residenza nel territorio della provincia di Trento (oppure avere il domicilio in provincia di Trento per motivi di lavoro o studio),
- Certificazione della disabilità come di seguito:
 - codice 05, >> *sul certificato di invalidità: impossibilità a deambulare in modo autonomo senza l'aiuto di un accompagnatore;*
 - codice 06, >> *sul certificato di invalidità: impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita;*
 - codice 07, >> *nel certificato di invalidità per i minori di 18 anni;*
 - cecità totale o parziale >> *(ipovedenza grave);*
 - legge n. 104/1992 >> *Persona in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato e con grave limitazione della capacità deambulatoria.*

Come si presenta la domanda:

Si deve compilare apposita domanda di ammissione online accedendo dall'indirizzo www.provincia.tn.it/Servizi/MuoverSi con SPID (identità digitale), CIE (carta di identità elettronica) o CPS/CNS (tessera sanitaria).

La procedura di attivazione dura 45 giorni.

L'assegnazione minima prevista è di 200 buoni chilometrici annuali per tutti al costo di 40,00 euro.

Per le assegnazioni superiori ai 200 chilometri il calcolo dell'importo da pagare verrà effettuato dai CAF, attraverso il calcolo dell'ICEF (Indicatore Condizione Economico Finanziaria).

È possibile usare il servizio per viaggi fuori Provincia solo per motivi sanitari.

Contatti e Referenti:

Sportello Servizio Muoversi presso la Cooperativa HandiCREA

Via San Martino, 46 – 38122 Trento - Tel. 0461-239396 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì con orario continuato dalle 8.30 alle 17.00.

Email: muoversi@provincia.tn.it

SERVIZIO TRASPORTO PROVINCIALE INDIVIDUALIZZATO

Trasporto per persone con disabilità e alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
frequentanti scuole e centri socio educativi, con i seguenti criteri:

- il trasporto su percorso casa-scuola di utenza (scuola primaria e secondaria di primo grado);
- il trasporto sul percorso casa-scuola (secondaria di secondo grado) ove la distanza non superi i 30 km (salvo eccezioni);
- il servizio di trasporto verso centri, previa prescrizione medica, per svolgere attività di rieducazione logopedica, fisioterapica, ecc.;
- il trasporto verso centri estivi nonché per eventuali uscite formative, visite guidate ed altre attività didattiche extra- scolastiche nel territorio provinciale;
- il trasporto per la frequenza in modo continuativo di centri educativi, ove la distanza non superi i 30 km (salvo eccezioni);
- il servizio di trasporto per i rientri in famiglia degli utenti minori dagli appartamenti protetti.

Chi può fare domanda

Il genitore o il responsabile dell'alunno minorenne o dell'utente se maggiorenne.

Per l'ammissione al servizio bisogna presentare domanda entro il 28 febbraio dell'anno in corso.

Contatti e Referenti:

Servizio Provinciale Trasporti Pubblici

Piazza Dante, n. 6 - 38122 Trento

Tel. 0461-497970 / 0461-497965 / 0461-497967

Email: trasporti.diversamenteabili@provincia.tn.it

L.E.A. - LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA - PRESTAZIONE N. 11

Concorso spese per percorsi riabilitativi a favore di soggetti affetti da autismo, psicosi infantile, paralisi cerebrale infantile, sindrome di down e/o malattia rara.

Requisiti obbligatori.

Sono rimborsabili prestazioni con i seguenti criteri:

- iscritti al Servizio Sanitario Provinciale e residenti in Provincia di Trento da almeno 3 anni;
- con diagnosi di disturbi dello spettro autistico, psicosi infantile, paralisi cerebrale infantile, Sindrome di Down e/o malattia rara certificata ai sensi del DM 279/2001 e ss.mm.;
- per i quali il medico prescrittore riconosca un alto grado di compromissione funzionale.

Concorso alle spese sostenute per:

- prestazioni di carattere terapeutico-riabilitativo
- prestazioni di carattere socio-riabilitativo.

L'ammontare del concorso spese è:

- pari ad euro 10.000 per le prestazioni in regime di ricovero o residenziale;
- pari ad euro 4.000 per le prestazioni diverse rispetto il punto precedente.

L'ammontare massimo annuale dei rimborsi delle spese è pari ad euro 500,00.

Laddove le prestazioni siano fruite fuori dalla provincia di Trento, vi è un rimborso delle spese di viaggio e permanenza per l'assistito e un accompagnatore.

Iter da seguire. Bisogna chiedere per i soggetti in età evolutiva, una preventiva prescrizione redatta da un medico specialista delle UU.OO. di Neuropsichiatria Infantile aziendali o convenzionati, e da un medico specialista afferente la Malattia Rara dichiarata o dal medico socialista di Psichiatria e Fisiatria aziendali o convenzionati per i soggetti maggiorenni.

Modalità di Rimborso: bisogna presentare domanda mediante apposito modulo con certificazione compilata dal medico prescrittore e fatture/ricevute delle spese.

Contatti e Referenti:

Sportello prestazioni e assistenza aggiuntiva APSS

Viale Verona Corpo B – 38123 Trento – Tel. 0461-902381 / 0461-904546 / 0461-904576
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 15.42

Email: ufficioassistenzaaggiuntiva@apss.tn.it

L.E.A. - LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA - PRESTAZIONE N. 19 FORNITURA DI PROTESI, PRESIDI ED AUSILI EXTRATARIFFARIO

Per le persone invalide e residenti in provincia di Trento vi è la fornitura e l'assistenza tecnica dei dispositivi e ausili necessari.

E' possibile chiedere anche le forniture di protesi che riguardano ausili tecnici ed apparecchi non previsti nel Nomenclatore Tariffario, incluse le riparazioni dei dispositivi autorizzati.

Soggetti aventi diritto.

Si prescinde dall'invalidità civile o dalla condizione di disabilità, per la concessione di determinati ausili e protesi, correlati a specifiche patologie.

La prescrizione del dispositivo è effettuata dal medico specialista pubblico, dipendente o convenzionato e deve indicare il piano riabilitativo.

La domanda dell'interessato è inviata al Distretto competente.

I dispositivi e/o ausili aggiuntivi erogabili possono essere:

- a) ausili e dispositivi aventi carattere prettamente sanitario;
- b) ausili e dispositivi di tipo socio-sanitario, ossia idonei a realizzare il recupero sia sociale che funzionale della disabilità, come ad esempio computer particolari.

La valutazione della richiesta e successiva autorizzazione e fornitura dei dispositivi di tipo b) avvengono previa valutazione su base documentale, da una apposita Commissione multidisciplinare istituita presso il distretto sanitario di Trento. L'Azienda sanitaria interviene con un contributo dell'80% della spesa sostenuta documentata. La commissione valuta la richiesta entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Contatti e Referenti:

Ufficio Assistenza Protesica di Trento e gli uffici territoriali periferici.

Ufficio di riferimento a Trento:

c/o Centro per i Servizi Sanitari in Viale Verona Palazzina C2.

Tel. 0461-902256 con orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Email: assistenza protesica@apss.tn.it

L.E.A. - LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA - PRESTAZIONE N. 25
CONCORSO SPESE PER LA FISIOTERAPIA DOMICILIARE

A chi si rivolge

Iscritti e residenti al SSP che abbiano una delle seguenti patologie: stato vegetativo a minima responsività; tetraplegie da lesione midollare (con perdita autonomia motoria); miopatie (con perdita di autonomia motoria); sclerosi multipla in fase avanzata - altre patologie a queste assimilabili; SLA (sclerosi laterale amiotrofica); affetti da malattie rare purché il centro di riferimento provinciale certifichi il bisogno delle prestazioni riabilitative.

Importi massimi erogabili annualmente: € 4.000 per prestazioni fisioterapiche a domicilio erogate da professionisti privati.

Iter procedurale:

Consegna del modulo all'Ufficio di Assistenza Aggiuntiva, allegando apposito certificato medico predisposto (che dovrà essere rinnovato annualmente, in assenza di sostanziali mutamenti, entro il 31 gennaio di ogni anno) e la documentazione fiscale (fattura o ricevuta fiscale), quietanzata, di data posteriore al certificato medico.

Riassumendo:

1. Telefonare alle segreterie di fisiatria per appuntamento visita domiciliare;
2. Rilascio del certificato;
3. Effettuazione delle terapie da professionista privato;
4. Rilascio documentazione fiscale e pagamento;
5. Consegna ON LINE (indirizzo mail sotto indicato) di tutta la documentazione sopra con modulo di richiesta.

Contatti e Referenti:

Ufficio Prestazioni Assistenza aggiuntiva

c/o Centro Servizi Sanitari di Viale Verona Palazzina B o presso gli sportelli periferici di APSS o della Provincia.

Tel.: 0461-902381 / 0461-904546 / 0461-904576

Email: ufficioassistenzaaggiuntiva@apss.tn.it

L'aliquota agevolata per i mezzi di ausilio.

Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Alcuni esempi di ausili: servoscala e altri meccanismi simili che permettono ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie il superamento di barriere architettoniche, protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti, protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica, apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, poltrone e veicoli simili, prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici. Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici (es. l'acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce) rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione delle persone in condizione di disabilità di cui all'articolo 3 della legge n. 104 /1992.

Devono essere sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità: facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura ed assistere la riabilitazione.

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, al momento dell'acquisto, la seguente **documentazione**:

- “Prescrizione” rilasciata dal medico specialista dell'Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico
- Certificato medico rilasciato dalla competente Azienda sanitaria, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse sopra indicate (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio).

Contatti e Referenti:

Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Trento- Via Brennero, 133 Trento

Tel. 0461-410544 oppure 0461-410501

Email: marco.dalponate@agenziaentrate.it; elisabetta.zambotti@agenziaentrate.it

Per ulteriori informazioni, consultare la più aggiornata GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA'

AGEVOLAZIONE FISCALE PER IL SETTORE AUTO

Possono usufruire delle agevolazioni:

1. non vedenti e sordi
2. persone con disabilità psichica o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

“Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori di disabilità psichica o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base. È tuttavia necessario che a tali soggetti sia riconosciuta l'indennità di accompagnamento.”

Agevolazioni possibili per acquisto autoveicoli:

- DETRAZIONE IRPEF 19%
- AGEVOLAZIONI IVA 4%
- ESENZIONE PERMANENTE BOLLO AUTO
- ESENZIONE IMPOSTA TRASCRIZIONE AL PRA

Può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte, il familiare che ne sostiene la spesa, solo nel caso in cui la persona con disabilità sia a suo carico ai fini fiscali.

Per essere considerato “*fiscalmente a carico*”, il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni). Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, (es. le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili).

Contatti e Referenti:

Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Trento - Via Brennero, 133 Trento

Tel. 0461-410544 oppure 0461-410501

Email: marco.dalponte@agenziaentrate.it; elisabetta.zambotti@agenziaentrate.it

Per ulteriori informazioni, consultare la più aggiornata GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA'

DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO

Il contribuente che ha figli, fiscalmente a carico, ha diritto a detrazioni dall'Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo.

La norma ha stabilito che l'importo di tali detrazioni diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:

- spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali);
- spese per "assistenza specifica".

Contatti e Referenti:

Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Trento - Via Brennero, 133 Trento

Tel. 0461-410544 oppure 0461-410501

Email: marco.dalponate@agenziaentrate.it; elisabetta.zambotti@agenziaentrate.it

Per ulteriori informazioni, consultare la più aggiornata GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA'.

CONTRIBUTO PROVINCIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati possono essere concessi contributi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 16 della L.P. 7 gennaio 1991, n. 1.

I termini per la presentazione delle domande di contributo ogni anno decorrono dal 2 gennaio al 31 marzo di ogni anno.

Le domande devono essere presentate all'Umse disabilità e integrazione socio sanitaria in Via Gilli, 4, 38121 – Trento, solamente in via telematica tramite gli **Istituti di patronato** ed assistenza sociale oppure **agli Sportelli periferici** di assistenza e informazione al pubblico della Provincia.

La quantità di contributo erogato varia in base all'ICEF, per cui si dovrà avere questo valore relativo a tutti i componenti del nucleo familiare.

Le domande possono essere presentate secondo due tipologie:

- procedura ordinaria: i lavori possono essere iniziati solo dopo la presentazione della domanda;
- procedura semplificata: solo per interventi già conclusi al momento della presentazione della domanda, con una spesa complessiva prevista non superiore a Euro 30.000,00.

Requisiti di accesso al contributo

- Persone con grado di invalidità riconosciuto superiore al 33%;
- residenza anagrafica da almeno 2 anni continuativi nella provincia di Trento;
- "I.C.E.F." (Indicatore Condizione Economica Familiare) non superiore a 0,90;
- godere sull'immobile o sull'unità abitativa oggetto dell'intervento di un diritto di proprietà, di comproprietà oppure per interventi ricadenti in parti comuni, consenso dell'assemblea condominiale;
- godere anche soltanto di un diritto personale di godimento dell'abitazione

Inoltre vi è la possibilità di erogare a favore delle persone con disabilità un contributo straordinario (massimo fino a 60.000 euro) per l'acquisto di un alloggio idoneo a soddisfare i propri bisogni quando la propria abitazione non sia adeguabile.

Contatti e Referenti:

Umse Disabilità e integrazione socio sanitaria - Via Gilli, 4 – Trento.

Informazioni amministrative: tel. 0461-499008 / 0461-494067

Informazioni di tipo tecnico: tel. 0461-492723

CONTRIBUTO PROVINCIALE PER L'ADATTAMENTO VEICOLI

Ogni anno dal 1° aprile al 31 maggio è possibile presentare domanda di contributo sulle spese di adattamento del veicolo.

- È necessaria la residenza anagrafica in provincia di Trento da almeno 3 anni.
- Non è possibile richiedere il contributo prima che siano passati 5 anni dalla precedente assegnazione per adattamenti riguardanti la medesima tipologia di veicolo (salvo mutamento delle condizioni fisiche o grave danneggiamento del veicolo nel caso il danno sia a carico del richiedente il contributo).

Beneficiari e tipologia del veicolo:

Sono beneficiari del contributo le persone con disabilità con incapacità motorie permanenti e dotati dei requisiti previsti dai criteri approvati con delibera della Giunta provinciale n. 672 del 12 aprile 2013 nei seguenti casi:

- guidi personalmente uno dei veicoli con patente speciale (es. motoveicoli, autovetture, macchine agricole e operatrici) o un veicolo per il quale non è richiesto il possesso della patente;
- risulti in qualità di trasportato (con motoveicoli e autovettura) se impossibilitato in via permanente alla guida.

Il contributo viene concesso per:

- utilizzo del veicolo nell'espletamento dell'attività lavorativa
- utilizzo per raggiungere il luogo di lavoro o di formazione
- altre finalità.

Non sono ammesse le spese per l'acquisto dei veicoli.

Non hanno diritto al contributo i soggetti che possiedono una situazione economica familiare corrispondente ad un indicatore I.C.E.F. superiore a 0,70.

Contatti e Referenti:

- Ufficio provinciale contributo Auto (Umse disabilità e integrazione socio sanitaria)
Via Gilli, 4 – Trento, su appuntamento Tel. 0461-493827.
- Sportelli periferici provinciali.

EUROPEAN DISABILITY CARD

Carta Europea della Disabilità

La Carta Europea della Disabilità è il documento in formato tessera che permette alle persone con disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe agevolate.

La Carta Europea della Disabilità rientra all'interno del progetto europeo "EU Disability Card" che ha come obiettivo il mutuo riconoscimento della condizione di disabilità fra i paesi aderenti. **La Carta Europea della Disabilità sostituisce a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali attestanti la condizione di disabilità.** Quindi per certificare la propria condizione di disabilità, basterà esibire la Carta Europea della Disabilità e permettere la lettura del relativo QR Code all'operatore incaricato attraverso uno smartphone dotato di fotocamera e collegamento ad Internet.

La Disability Card può essere richiesta gratuitamente sul sito dell'INPS, tramite una procedura online, da parte del cittadino che ne ha diritto e successivamente verrà spedita a casa. La persona dovrà effettuare l'accesso tramite SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Per avere aiuto nel fare la domanda, ci si può rivolgere anche agli enti accreditati che sono: ANFASS, ANMIC, UICI ed ENS.

Chi può fare domanda:

- Invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata maggiore del 67%
- Invalidi civili minorenni
- Cittadini con indennità di accompagnamento
- Cittadini con certificazione ai sensi della Legge 104/1992, Art 3 comma 3
- Ciechi civili
- Sordi civili
- Invalidi e inabili ai sensi della Legge 222/1984
- Invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%
- Invalidi sul lavoro o con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell'integrità psichica
- Inabili alle mansioni (ai sensi della Legge 379/1955, del DPR 73/92 e del DPR 171/2011) e inabili (ai sensi della Legge 274/1991, art. 13 e Legge 335/1995, art. 2)
- Cittadini titolari di Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.disabilitycard.it

Cooperativa HandiCREA
Handicap Ricerca e Attività
Via S. Martino 46 - 38122 Trento

Tel. 0461-239396 / Cell. 324-5926154 (anche con WhatsApp)

APERTURA: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 13.30-17.00

Il giovedì orario continuato 8.30-17.00

SPORTELLI PERIFERICI

Rovereto: c/o Serv. Sociali Comune Via Pasqui, 10 (3 piano)

1° e 3° lunedì del mese dalle 14.00 alle 17.00

Cles: c/o Comunità Val di Non – Via Pilati, 17

3° martedì del mese 12.30-15.30

Tione di Trento: c/o Comunità delle Giudicarie - Via Padre C. Gnesotti, 2

Ultimo venerdì del mese 10.00-12.00

Predazzo: c/o Cooperativa sociale Le Rais - Via Fiamme Gialle, 44

3° giovedì del mese 10.30-13.30

SU APPUNTAMENTO

Riva del Garda: c/o Comunità Alto Garda e Ledro, viale Rosmini, 5

1° e 3° giovedì del mese 09.00 - 12.30 / 14.00 - 17.00

Pergine Valsugana: c/o Ospedale Riabilitativo Villa Rosa - Via Spolverine, 84

1° e 3° mercoledì del mese 14.00-17.00

CONTATTI:



www.handicrea.it



info@handicrea.it



[cooperativa.handicrea](https://www.facebook.com/cooperativa.handicrea)



324-5926154

